

Avv. ANGELO BONITO

Amministrativo – Civile

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori

Centro Direzionale – Isola F 12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-734.66.81 – 80143 NAPOLI

Via Marco Papio n. 15 – Tel. 06-76.96.74.98 Fax 06-88.65.80.42 – 00175 ROMA

E-MAIL: info@studiolegalebonito.it – PEC: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

ALL'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORRE

PERSI Renato, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 04.02.1992 - C.F.: PRSRNT92B04F912W - residente in San Marzano sul Sarno (SA) alla Via Filippo Turati n. 26, rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito mediante apposizione di procura congiunta informaticamente al presente atto, che si considera apposta in calce allo stesso ex artt. 22 e 24 c.p.a., art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'**Avv. Angelo BONITO del Foro di Napoli** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscrizione Albo Avvocati Napoli 22035 – delibera Consiglio Nazionale Forense del 29.04.2011 di iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori), presso lo studio del quale elettivamente domiciliato in **80143 Napoli** al **Centro Direzionale – Isola F/12** ed alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 081-424.73.96, ovvero all'indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC)
angelobonito@pec.studiolegalebonito.it, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento, ex art. 136 c.p.a.

CONTRO

- 1) **Ministero dell'Istruzione (cod. fisc. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale (cod. fisc. 97248840585)**, in persona del Direttore Generale *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00144 Roma alla

Via G. Ribotta, n. 41

- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – ufficio VI – ambito territoriale di Roma (cod. fisc. 8019030585)**, in persona del Dirigente *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00184 Roma alla Via Frangipane, n. 41, tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587)**, sedente in 00186 Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12,

E NEI CONFRONTI DI

- 4) **CAPALDO Stefano**, C.F.: CPLSFN74B05F912E, nato il 05.02.1974 a Nocera Inferiore (Sa) e residente in 84014 Nocera Inferiore (Sa) alla Via Paolo Giovio n. 16, per la Classe di Concorso B014;

- controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA

EX ART. 55 C.P.A.

- a) del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma n. 0019374 del 02.09.2020, avente ad oggetto la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Roma – posto comune / posto di sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, con particolare riguardo alla parte in cui non riconosce il giusto punteggio e la giusta posizione spettante al ricorrente, collocandolo per la classe di concorso B014 al posto n. 127 con punti 46,50 nella Seconda Fascia delle GPS per la Provincia di Roma;
- b) della graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di

Roma - Il fascia Classe di Concorso B014 - pubblicata con il Decreto di cui al precedente capo a), nella parte in cui colloca il ricorrente nella posizione sopra indicata e con il punteggio assegnato;

- c) del procedimento di formazione, determinazione e approvazione della graduatoria di cui innanzi, di cui non si conoscono gli estremi;
- d) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale,

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria impugnata al posto che gli spetta in virtù dell'attribuzione dell'esatto punteggio reclamato.

FATTO

Il ricorrente, in quanto in possesso dei requisiti di accesso previsti, ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Ministero dell'Istruzione, relativamente all'ambito territoriale per la provincia di Roma e per la classe di concorso B014, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 3 e ss. della medesima Ordinanza, allegando i titoli posseduti e valutabili ai sensi dell'allegato A/4 ai fini del punteggio finale.

In data 02.09.2020 veniva emanato il Decreto Dirigenziale n. 0019374 da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma, avente ad oggetto la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Roma – posto comune/ posto di sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nelle quali lo stesso veniva collocato nella II fascia della

Classe di concorso B014 in posizione n. 127 con il punteggio totale di 46,50 derivante dalla sommatoria di punti 12 per il titolo di accesso, punti 15,50 per gli ulteriori titoli valutabili e punti 19,00 per i titoli di servizio;
punteggio, questo, di gran lunga inferiore a quanto ha diritto l'istante in base ai titoli presentati.

Risulta infatti completamente omessa l'attribuzione del punteggio relativo ai Titoli valutabili previsti dalla Tabella di valutazione di cui all'Allegato A/4 O. M. n. 60 del 10.07.2020, posseduti e presentati dal ricorrente, e, nello specifico:

- il servizio prestato sulla specifica classe di concorso B014 per 2 anni e 47 giorni, **punti spettanti 28,00** (servizio nello specifico così suddiviso: dal 01.09.2017 al 31.08.2018, dal 01.09.2018 al 31.08.2019 presso l'Istituto Paritario "Padre Pio" di San Prisco (CE) e dal 15.05.2020 al 30.06.2020 presso l'Istituto "Leonardo Da Vinci" di Cologno Monzese (MI));
- il servizio c.d. "aspecifico" prestato sulla classe di concorso A016 per 1 anno, dal 01.09.2016 al 31.08.2017 presso l'Istituto Paritario "Padre Pio" di San Prisco (CE), **punti spettanti 12,00.**

Pertanto, il ricorrente presentava reclamo, con istanza di rettifica in autotutela, all'Ufficio Scolastico Territoriale che aveva emanato detta graduatoria, finalizzato alla correzione delle omissioni segnalate e alla conseguente attribuzione del **corretto punteggio complessivo di punti 67,50 anziché di 46,50 per la classe di concorso B014: punteggio, questo, di cui la ricorrente reclama l'attribuzione anche col presente ricorso, in uno al corretto riposizionamento nelle graduatorie impugnate.**

Il suddetto reclamo rimaneva tuttavia privo di riscontro, ragion per cui il ricorrente si vede costretto ad adire l'intestata Autorità Giudiziaria (anche ai sensi dell'art. 9 della menzionata O. M. n. 60 del 10.07.2020)

al fine di ottenere il bene della vita negato dall'Amministrazione resistente, ovvero una piena, completa e corretta valutazione dei Titoli posseduti dallo scrivente come sancito dall' O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

Violazione e falsa applicazione O.M. Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (Procedure di istituzione delle GPS), in particolare artt. 3, 7, 8 e allegato A/4 - Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: difetto di istruttoria - ingiustizia e illogicità manifeste - irragionevolezza - disparità di trattamento - contraddittorietà - travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - perplessità - assenza di motivazione (da valersi anche quale violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) - violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa alla stregua dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i motivi di censura in rubrica indicati, atteso che la resistente P.A., del tutto illegittimamente e nonostante il sollecito ricevuto, ha completamente omesso la valutazione dei Titoli posseduti dal ricorrente e regolarmente presentati.

Appare evidente una macroscopica violazione non solo dei doveri di correttezza e buon andamento a cui è tenuta l'Amministrazione, ma anche, e più direttamente, dell'Ordinanza Ministeriale sopra citata.

Il procedimento di formazione di una graduatoria tramite l'assegnazione di un punteggio atto ad individuare la giusta collocazione è frutto di una pura e semplice valutazione dei titoli presentati, basata sui

criteri fissati dall'Amministrazione, e può essere assimilata, in linea astratta e in senso lato, come anche confermato dalla giurisprudenza, (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 17 marzo 2017, n. 1214) ad una procedura concorsuale. Procedura concorsuale in senso lato perché caratterizzata dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione odierna resistente, di un potere pressoché vincolato. Alcun margine di discrezionalità (né amministrativa né tantomeno tecnica) può essere individuato nel compito da eseguirsi nella formazione delle graduatorie, dovendo l'Amministrazione esclusivamente attribuire il punteggio relativo al titolo presentato dal richiedente e non avendo la prevista valutazione dei titoli i connotati propri di una comparazione meritocratica della preparazione e dell'esperienza professionale, bensì atteggiandosi come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e conseguenziale attribuzione del punteggio, a cui segue una compilazione ed approvazione finale di una graduatoria che individui i vincitori.

Per tale ragione risulta quindi innegabile un evidente difetto di istruttoria da parte della Commissione valutatrice, rientrante nella categoria dell'eccesso di potere e indirettamente richiamato dall'art. 6 della L. 241/90, rinvenibile quando *“la pubblica amministrazione non permette di risalire al procedimento che ha portato all'adozione di un determinato provvedimento. L'istruttoria non si limita dunque alla mera raccolta ed all'individuazione dei fatti necessari per una sollecita e pronta emanazione dell'atto ma tesse una trama che va dal diritto al fatto e dal fatto al diritto per precisarne l'uno attraverso l'altro”*.

Va aggiunto, inoltre, che palese reiterazione di detta condotta antidoverosa è da individuarsi nell'aver ignorato completamente i reclami presentati dai ricorrenti.

Deve inoltre tenersi conto che ad un'attribuzione di un punteggio

inferiore al ricorrente rispetto a quanto ad egli legittimamente spettante (e quindi all'attribuzione di un posizionamento in graduatoria deteriore rispetto a quello effettivamente meritato) non può che corrispondere una "sopravvalutazione" di altri candidati; ciò comporta, in via pressoché diretta, una pretermissione del pubblico interesse alla eliminazione del vizio essendo d'altronde evidente che l'errata attribuzione ad un soggetto di un punteggio superiore a quello a lui spettante si traduce irrimediabilmente nell'illegittima sua anteposizione ad altri candidati, in violazione sia del loro interesse ad ottenere un posto di lavoro, sia del principio di imparzialità e buon andamento della PA. E ciò senza nulla togliere all'interesse dei ricorrenti a vedersi attribuito il punteggio spettante e la posizione in graduatoria effettivamente meritata.

Tanto premesso ed esposto, il ricorrente, come sopra generalizzato, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CONCLUDE

per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, nella parte in cui non è riconosciuto al ricorrente il giusto punteggio e la giusta posizione spettante nella graduatoria impugnata, nonché per l'attribuzione allo stesso del punteggio reclamato derivante dalla corretta valutazione dei titoli presentati, come indicato nella parte in fatto del presente ricorso, e conseguente suo riposizionamento nelle graduatorie di pertinenza nella posizione che gli spetta.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus* emerge dai motivi del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, atteso che al ricorrente, con l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, viene negata la

legittima aspettativa ad essere inserito nella giusta e migliore posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di II fascia della provincia di Roma per la classe di concorso dallo stesso richieste, con conseguente ingiusta limitazione della possibilità di entrare in maniera, anche precaria, nel mondo del lavoro e lesione del c.d. "progetto di vita".

In tal senso, pertanto, si chiede che l'On.le T.A.R. adito Voglia sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ordinando alla resistente P.A. di rideterminarsi in ordine agli stessi alla luce delle censure sollevate nel presente ricorso e disponendo, se del caso, l'inserimento, anche con riserva, del ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze II fascia della Provincia di Roma, per la classi di concorso dallo stesso richiesta e nella posizione che gli compete in virtù del giusto punteggio reclamato, come specificato nella parte in fatto del presente ricorso.

Salvo ogni altro diritto.

Documenti allegati come da indice-foliario.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. n. 115/02 e ss.mm.ii.: il presente procedimento è di valore indeterminabile e lo stesso soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura dimezzata di €. 325,00*, in quanto attinente a materia di pubblico impiego.

Napoli-Roma, 30 ottobre 2020

Avv. Angelo Bonito

AVVISO

"La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale n. 406/2021 del 13.01.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sezione III Bis, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati".

"Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo"

Roma, 05 febbraio 2021

Avv. Angelo Bonito